

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6430 del 19/11/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AUREL S.P.A. con sede legale in Comune di Modigliana, Via Foro dei Tigli n. 4. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione componenti elettronici, progettazione e costruzione di componenti e attrezzature elettroniche per sicurezza, telecomunicazioni, automazioni, telefonia, ecc. sito nel Comune di Modigliana, Via Spazzoli n. 46
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6728 del 19/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciannove NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AUREL S.P.A. con sede legale in Comune di Modigliana, Via Foro dei Tigli n. 4. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione componenti elettronici, progettazione e costruzione di componenti e attrezzature elettroniche per sicurezza, telecomunicazioni, automazioni, telefonia, ecc. sito nel Comune di Modigliana, Via Spazzoli n. 46.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Modigliana in data 02/05/2024, acquisita al Prot. Com.le 5053 e da Arpae al PG/2024/122087 del 03/07/2024, da AUREL S.P.A. avente sede legale in Comune di Modigliana, Via Foro dei Tigli n. 4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione componenti elettronici, progettazione e costruzione di componenti e attrezzature elettroniche per sicurezza, telecomunicazioni, automazioni, telefonia, ecc. sito nel Comune di Modigliana, Via Spazzoli n. 46, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Atto Prot. Com.le 8235 del 16/07/2024, acquisito al PG/2024/131546, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 8974 del 06/08/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/144535, formulata dal SUAP ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che, a seguito di concessione di proroga, in data 20/09/2024, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 10626 e da Arpae al PG/2024/176946;

Considerato che in data 18/10/2024 il responsabile dell'endoprocedimento "Emissioni in atmosfera" ha trasmesso "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza relativamente all'endo procedimento emissioni in atmosfera", e che pertanto con Nota Prot. Com.le 12060 del 24/10/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/193334, il SUAP ha comunicato alla ditta i motivi ostativi ex art. 10bis della L. 241/90 all'accoglimento dell'istanza;

Visto che in data 31/10/2024, la ditta ha trasmesso le proprie osservazioni a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., acquisite al Prot. Com.le 12412 e da Arpae al PG/2024/201199;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 18/11/2024, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha dato atto sia del superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, sia degli esiti della Conferenza di Servizi;

- Nulla osta acustico condizionato: Nota Prot. Com.le 9875 del 03/09/2024, acquisita al PG/2024/158824;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di AUREL S.P.A., che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Modigliana;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Modigliana ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **AUREL S.P.A.** (C.F./P.IVA 00236220406) avente sede legale in Comune di Modigliana, Via Foro dei Tigli n. 4, **per lo stabilimento di costruzione componenti elettronici, progettazione e costruzione di componenti e attrezzature elettroniche per sicurezza, telecomunicazioni, automazioni, telefonia, ecc. sito nel Comune di Modigliana, Via Spazzoli n. 46.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Nulla osta acustico** ai sensi della L. 447/1995.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Modigliana e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Modigliana ed agli altri soggetti competenti in

materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Modigliana per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Modigliana per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, relativamente alle emissioni derivanti dalla costruzione componenti elettronici, progettazione e costruzione di componenti e attrezzature elettroniche per sicurezza, telecomunicazioni, automazioni, telefonia, ecc., ovvero cinque nuove emissioni (emissioni da E1 a E5) derivanti dalle varie attività svolte (serigrafia, asciugatura in forno, lavaggio telai, stagnatura, resinatura, ecc.), oltre alla emissione CT1 derivante da una caldaia a metano ad uso civile (306 kW).

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP del Comune di Modigliana, con nota P.G.N. 8235 del 16/07/2024 acquisita al protocollo PG/2024/0131546, ha indetto, ai dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Modigliana;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2024/125693 del 09/07/2024, aggiornata in data 03/10/2024 PG/2024/178733, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni della ditta.

Con nota PG/2024/125701 del 09/07/2024 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Modigliana di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota P.G.N. 8236 del 16/07/2024, acquisita al prot. di Arpae PG/2024/131680 del 18/07/2024, il Comune di Modigliana – Area Tecnica - Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente ha espresso le proprie valutazioni sulla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

“VISTA la domanda di A.U.A. riguardante la nuova sede della società AUREL S.p.A., sita in Modigliana via Spazzoli, n. 46, inviata dalla stessa società all'Unione di Comuni della Romagna Forlivese ed al Comune di Modigliana in data 02/05/2024 ed assunta dall'Ente scrivente al Prot.n. 5053, pari data,

VISTE le dichiarazioni del tecnico in merito alle emissioni in atmosfera per i nuovi stabilimenti con particolare riguardo per l'impatto acustico;

DATO ATTO in particolare che dall'analisi acustica del sito emerge che le sorgenti sonore introdotte generano, per i limitrofi ricettori, valori simulati che in periodo notturno superano i limiti stabiliti da

normativa ed è pertanto necessaria la realizzazione di barriere fonoassorbenti tali da abbattere tali valori riportandoli nei limiti assoluti e differenziali dei parametri stabiliti dalla normativa vigente.

CONSIDERATO che:

- lo stabilimento oggetto di riqualificazione si trova in centro abitato, sub ambito del territorio consolidato Art.A13 L.R.20/2000, quale ambito specializzato per attività produttive esistenti da completare PE2;
- confina a nord-ovest con sub ambiti del territorio consolidato Art.A10 L.R.20/2000, porzioni urbane prevalentemente residenziali e servizi, edificate a media densità edilizia;

CONSIDERATO inoltre che per il nuovo stabilimento sono stati presentati i seguenti titoli edilizi oggetto di istruttoria da parte della scrivente:

- SCIA, Prot.n.3971 del 21/04/2022 e successiva integrazione Prot.n.5937 del 09/06/2022: sistemazione interne di edificio ad uso produttivo via Spazzoli n.46;
- SCIA Prot.nn. 14136, 14137, 14138, 14140 del 07/12/2023 in variante ai titoli sopra detti per modificare la distribuzione interna dell'edificio in funzione delle attività legate alla progettazione e costruzione di componenti elettroniche.

PRESO ATTO del contesto urbano sopra descritto, dei titoli edilizi citati e di quanto dichiarato dal tecnico con particolare riguardo agli interventi necessari per la riduzione dell'impatto acustico necessaria per rientrare nei limiti stabiliti dalla vigente normativa sia in orario diurno che notturno, si conferma che la nuova attività risulta conforme a livello urbanistico-edilizio con gli strumenti urbanistici vigenti con particolare riferimento a quanto previsto dall'art.269, comma 3 del D.Lgs.152/06 e s.m. e i.”.

Con nota PG/2024/188150 del 17/10/2024 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ha trasmesso la relazione tecnica contenente la valutazione istruttoria di seguito riportata:

“...omissis...

Materie prime

Visionando le schede di sicurezza della sostanze è stato possibile verificare la presenza di sostanze pericolose di cui all'articolo 271 comma 7bis del DLgs 152/06 e smi che recita:

7-bis. Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. Omissis

In particolare le sostanze classificate cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene sono le seguenti:

- Pasta oro Dupont è classificata H360Fd per la presenza di fritte (silicato di piombo) - Consumo

200 g/anno

- Pasta res. 2051 100k ohm DP: H350 per la presenza di silice (quarzo) e H360d per la presenza di fritte (consumo 800 g/anno)
- Stagno filo lega H360 Fd per presenza di piombo 200 g/anno
- Pasta Cond pt/Ag LF171 (H360Fd per presenza fritte) 500g/anno
- Pasta Cond pt/Ag QM21R Dupont (H360Fd per presenza fritte) 100g/anno
- Dupont/LF, Pasta vetro 8091 Dupont) (H360Fd per fritte) 800 g/a

L'azienda ha dichiarato che dette sostanze sono indispensabili e non sono sostituibili. Si richiede la predisposizione della relazione tecnica periodica per la sostituzione di dette sostanze pericolose come previsto dal comma 7 bis dell'articolo 271 del Dlgs 152/06 e smi. e si valuta di rimandare alla Ausl la valutazione di competenza per l'adozione di ulteriori e specifici impianti di abbattimento.

In relazione alle lavorazioni di seguito riportate che danno origine a nuove emissioni o che si prevede di modificare, i criteri regionali non prevedono l'adozione di impianti di abbattimento.

...omissis...

Considerazioni normative e proposta di prescrizioni

E1 - E3 Camera Bianca 1 e Camera bianca 2

Su E1 ed E3 verranno convogliate le aspirazioni nelle camere bianche dove, come da processo produttivo sopra riportato, avviene il processo serigrafico di resinatura con applicazione di paste poi asciugate ed invio ai forni di asciugatura (Camera Bianca 1 e 2) e sinterizzazione (camera bianca 2) e con le operazione di resinatura (Camera bianca 1). Durante queste fasi si possono sviluppare COV. Le fasi di sinterizzazione, come inizialmente indicato per la camera bianca 1, in realtà sono lavorazioni a bassa temperatura (200°C circa) e brasature di durata pari a pochi minuti/giorno.

...omissis...

Per la determinazione del valore limite si fa riferimento:

- a) alla voce 4.5.46 Miscelazione inchiostri a base acquosa per la stampa flessografica, tampografica, serigrafica e rotocalco di film plastici in genere” 4.5.47 “applicazione/essiccazione inchiostri a base solvente nella stampa serigrafica e tampografica di materiali plastici con consumo giornaliero inferiore a 50 kg giorno” dei Criteri CRIAER, che prevedono rispettivamente il valore limite per le Sostanze organiche volatili pari a 50 mg/Nmc e la registrazione dei consumi; l'azienda nel suo quadro riassuntivo ha assunto detto valore limite in luogo della registrazione dei consumi di cui al punto 4.5.47.
- b) alla voce 4.5.14 “Stampaggio, estrusione e trafilatura di materiali plastici non clorurati” dei Criteri Criaer, per quanto riguarda le operazioni di resinatura, che prevede un valore limite per le Sostanze organiche volatili pari a 50 mg/Nmc;

...omissis...

Per l'emissione E4 Forno di Sinterizzazione (temperature di processo superiori ai 590°C), come nel precedente parere di ST, si tratta di un'emissione di non facile inquadramento normativo vista la presenza dei forni elettrici di sinterizzazione che operano ad alta temperatura 500-700°C e provvedono ad essiccare le paste depositate con i processi serigrafici e, successivamente, a sinterizzare e quindi stabilizzare definitivamente le stesse piste conduttive, resistive ed isolanti del circuito finale. Si tratta pertanto di un processo che coinvolge vari momenti che dal punto di vista emissivo presentano tipologie di emissione molto diversificate. L'essiccamento dei forni a 130°C produce fondamentalmente l'emissione di sostanze organiche volatili, dovendo rendere più resistenti, ai successivi processi di ulteriore deposizione, le piste di pasta appena create. La successiva fase di trattamento nei forni di sinterizzazione ad alta temperatura (500-700°C) presenta caratteristiche emissive diverse con la possibilità di emissione di polveri e per i metalli più

bassobollenti, di liberarsi anche nella fase aerosol. Si prescrivono pertanto per affinità fisica e chimica i limiti alle emissioni previsti per l'attività di brasatura e saldobrasatura dell'Allegato 4.29 punto 2. alla DGR 2236/09 (100 mg/Nmc per COV e 10 mg/Nmc per le polveri).

Riguardo l'emissione E2 taglio laser / laser trimming, si può fare riferimento al punto 4.5.56 taglio con raggio laser di lastre a base di materiale plastico dei criteri Criaer che prevede limiti per il materiale particellare (10 mg/Nmc) e per le Sov (10 mg/Nmc). Come previsto dai criteri regionali, l'emissione E2 è dotata di uno specifico impianto di abbattimento per il materiale particellare.

Per l'emissione E5 che raccoglie le aspirazioni localizzate del laboratorio prove in cui vengono eseguite prove di saldatura e resinatura, i riferimenti per i limiti alle emissioni sono quelle relative alla saldatura e flessografia quindi 50 mg/Nmc per le Sov (esprese come C organico totale) e 10 mg/Nmc per il materiale particellare.

Si propone quindi:

Emissione n.	E1 Camera bianca 1	E2 taglio laser e laser trimming	E3 Camera bianca 2	E4 sinterizzazione	E5 Laboratorio e prove
Portata massima	2000	1000	700	300	600
Altezza	12,5	10	9,5	9,5	12,5
Diametro	315	160	200	160	160
Durata	12	8	8	8	8
Impianto di abbattimento		Filtro a tasche			
Limiti per inquinanti	Sov 50 mg/Nmc	Polveri 10 mg/Nmc Sov 10 mg/Nmc	Sov 50 mg/Nmc	Polveri 10 mg/Nmc Sov 100 mg/Nmc	Polveri 10 mg/Nmc Sov 50 mg/Nmc
Prescrizioni	- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'emissione; - eseguire monitoraggio annuale dell'emissione.	- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'emissione; - eseguire monitoraggio annuale dell'emissione.	- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'emissione; - eseguire monitoraggio annuale dell'emissione.	- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'emissione; - eseguire monitoraggio annuale dell'emissione.	- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'emissione; - eseguire monitoraggio annuale dell'emissione.

Impianti termici civili

Sarà presente 1 caldaie alimentata a metano ad uso civile con una potenza termica pari a 300 kW, pertanto, non superando i 3 MW di potenza termica nominale, ai sensi dell'art. 282, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., è disciplinata dal titolo II dello stesso decreto legislativo”.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 17/10/2024 prot. n. 274467, acquisita al prot. PG/2024/187946 del 17/10/2024, ha trasmesso il proprio parere in merito, di seguito riportato:

“In relazione all'istanza relativa alla ditta in oggetto, ns. prot. 0191211/2024 del 16/07/2024 e successive integrazioni del 02/10/2024 ns. prot. 0251742/2024,

valutata la documentazione agli atti,

premesso che trattasi di nuovo insediamento di attività classificabile come industria insalubre (Classe II, elenco B n. 18 ai sensi del D.M. 5 settembre 1994) in stretta vicinanza con numerosi

edifici residenziali e

che, come da normativa specifica (R.D. 27 luglio 1934 n.1265 e s.m.i.) le Industrie Insalubri di II Classe comprendono le attività produttive che “possono essere ubicate negli agglomerati, ma che esigono speciali cautele per l'incolumità del vicinato”

considerato che vengono impiegate sostanze sensibilizzanti (H317, H334) e miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene ai sensi del nuovo comma 7-bis art. 271 del D.Lgs 152/2006, introdotto dal D.Lgs 102/2020 (H360FD, H360D, H360Df, H350),

preso atto della dichiarazione della Ditta in oggetto contenuta nella documentazione esaminata: “queste sostanze non sono sostituibili”,

tenuto conto della durata delle emissioni (a seconda delle emissioni 8-12 ore/giorno per 230 giorni/anno),

per quanto riguarda il parere di specifica competenza richiesto alla scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, si ritiene necessaria la dotazione di idoneo impianto di abbattimento a livello dell'emissione E4 (Forni sinterizzazione, sinterizzazione resina) collegata alla tipologia di attività lavorativa più significativa in termini di impatti sulla salute pubblica”.

Sulla base del parere della Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì sopra riportato, si è ritenuto che l'istanza di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non potesse essere accolta positivamente, dal momento che per l'emissione E4 “Forno di sinterizzazione” il progetto in esame non prevedeva un idoneo impianto di abbattimento delle polveri prodotte da tale lavorazione.

La modifica da apportare al progetto per dotare l'emissione E4 di idoneo impianto di abbattimento non poteva essere assegnata come prescrizione nell'autorizzazione a cui il proponente potesse adempiere successivamente al rilascio della stessa, in quanto tale modifica prima avrebbe dovuto essere adeguatamente verificata e progettata dal proponente e poi avrebbe dovuto anche essere oggetto di istruttoria tecnica per la sua autorizzazione.

La richiesta contenuta nel parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna prot. prot. n. 274467 del 17/10/2024, acquisito al prot. PG/2024/187946 del 17/10/2024, costituiva, per quanto sopra argomentato, un motivo ostativo all'accoglimento della istanza di AUA relativamente all'endoprocedimento dell'autorizzazione delle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

L'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. dispone che nei procedimenti ad istanza di parte l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunichi agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, per permettere al proponente, nei dieci giorni successivi, di presentare osservazioni e documenti.

Con nota PG/2024/188577 del 18/10/2024 il Responsabile del procedimento, sulla base del rapporto istruttorio del Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del 18/10/2024, ha comunicato al SUAP del Comune di Modigliana i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il SUAP del Comune di Modigliana, con nota prot. n. 12060 del 24/10/2024 acquisita al protocollo PG/2024/193334 del 25/10/2024, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, come rappresentati nella succitata nota di Arpae PG/2024/188577 del 18/10/2024.

La succitata nota del SUAP del Comune di Modigliana precisava quanto di seguito riportato: *“Si precisa che i termini del procedimento sono sospesi e inizieranno nuovamente a decorrere dieci giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni da parte della Ditta o, in assenza di risposta, alla scadenza dei 10 giorni fissati quale termine ultimo per l’invio delle osservazioni da parte della Ditta”*.

Con nota prot. n. 12583 del 07/11/2024 acquisita al protocollo PG/2024/0201199 del 07/11/2024, il SUAP del Comune di Modigliana ha trasmesso a tutti gli Enti le osservazioni inviate dalla Ditta in data 31/10/2024, a seguito della succitata comunicazione inerente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Con tali osservazioni la Ditta ha comunicato i dati tecnici dell’impianto di abbattimento delle polveri che intende installare sulla emissione E4.

Con nota PG/2024/205481 del 13/11/2024 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera, come di seguito riportata:

“...omissis...

Si ricorda che visionando le schede di sicurezza della sostanze era stato possibile verificare la presenza di sostanze pericolose di cui all’articolo 271 comma 7bis del DLgs 152/06 e smi che recita 7-bis. Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio.

Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all’autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l’autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione.

...omissis...

In particolare le sostanze classificate cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene erano le seguenti:

- *Pasta oro Dupont È classificata H360Fd per la presenza di fritte (silicato di piombo) - Consumo 200 g/anno*
- *Pasta res. 2051 100k ohm DP: H350 per la presenza di silice (quarzo) e H360d per la presenza di fritte (consumo 800 g/anno)*
- *Stagno filo lega H360 Fd per presenza di piombo 200 g/anno*
- *Pasta Cond pt/Ag LF171 (H360Fd per presenza fritte) 500g/anno*
- *Pasta Cond pt/Ag QM21R Dupont (H360Fd per presenza fritte) 100g/anno*
- *Dupont/LF, Pasta vetro 8091 Dupont) (H360Fd per fritte) 800g/a*

L’azienda ha dichiarato che dette sostanze sono indispensabili e non sono sostituibili.

Si richiedeva pertanto la predisposizione della relazione tecnica periodica per la sostituzione di dette sostanze pericolose come previsto dal comma 7 bis dell’articolo 271 del DLgs 152/06 e smi. e si

valutava di rimandare alla Ausl la valutazione di competenza per l'adozione di ulteriori e specifici impianti di abbattimento.

A seguito della Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza, l'azienda ha previsto l'installazione di un impianto di abbattimento presentandone la scheda tecnica.

Si tratta di un impianto di abbattimento sia del materiale particolato che delle sostanze organiche volatili costituito da un filtro a tasche e da un filtro a carboni attivi.

A parere dello scrivente non si rilevano elementi ostativi all'adozione dell'impianto di abbattimento che garantisce migliori condizioni emissive rispetto ad un quadro legislativo ambientale che non lo avrebbe previsto necessariamente.

Pur nella limitatezza dei consumi e della portata volumetrica dell'emissione (300 Nmc/h), la mancanza di sostanze sostitutive meno pericolose in unione ad un quadro urbanistico connotato dalla vicinanza di comparti residenziali all'azienda, non possono che incontrare un giudizio positivo anche da parte dello scrivente Servizio.

Quadro emissioni convogliate

Si modifica il quadro emissivo alla luce della modifica proposta dall'azienda.

Emissione n.	E1 Camera bianca 1	E2 taglio laser e laser trimming	E3 Camera bianca 2	E4 sinterizzazione	E5 Laboratorio e prove
Portata massima	2000	1000	700	300	600
Altezza	12,5	10	9,5	9,5	12,5
Diametro	315	160	200	160	160
Durata	12	8	8	8	8
Impianto di abbattimento		Filtro a tasche		Filtro a tasche e a carboni attivi	
Limiti per inquinanti	Sov 50 mg/Nmc	Polveri 10 mg/Nmc Sov 10 mg/Nmc	Sov 50 mg/Nmc	Polveri 10 mg/Nmc Sov 100 mg/Nmc	Polveri 10 mg/Nmc Sov 50 mg/Nmc
Prescrizioni	- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'emissione; - eseguire monitoraggio annuale dell'emissione.	- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'emissione; - eseguire monitoraggio annuale dell'emissione.	- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'emissione; - eseguire monitoraggio annuale dell'emissione.	- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'emissione; - eseguire monitoraggio annuale dell'emissione.	- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'emissione; - eseguire monitoraggio annuale dell'emissione.

Conclusioni

Non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della presente istanza alle condizioni e prescrizioni sopra indicate”.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 15/11/2024 prot. n. 0301912, acquisita al prot. PG/2024/0207069 del 15/11/2024, ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito, di seguito riportato:

“In riscontro alle osservazioni al preavviso di diniego art. 10bis L. 241/90 presentate dalla ditta AUREL spa in data 07/11/2024 ns. prot. 0294243/2024,

valutato che la ditta ha previsto a livello dell'emissione E4 l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento come da scheda tecnica agli atti,

per quanto di specifica competenza dello scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, si esprime parere favorevole, nel rispetto delle prescrizioni di ARPAE ST e della normativa vigente sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs 81/08 e s.m.i.)”.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni positive condizionate contenute nelle note sopra riportate dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica e del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ha ritenuto superati i motivi ostativi di cui alla nota PG/2024/188577 del 18/10/2024, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni indicate in tali note.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Modigliana in data 02/05/2024 P.G.N. 5053, per il rilascio della presente autorizzazione, e successive integrazioni, con particolare riferimento alle osservazioni presentate al Comune di Modigliana in data 07/11/2024 prot. n. 12583, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE CT1 - CALDAIA RISCALDAMENTO (306 kW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile con potenza termica inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di costruzione componenti elettronici, progettazione e costruzione di componenti e attrezzature elettroniche per sicurezza, telecomunicazioni, automazioni, telefonia, ecc., **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – CAMERA BIANCA 1, STAGNATURA PROTOTIPI, POSTAZIONI DI SERVIZIO (PULIZIA CON SOLVENTI O STAGNATURA), RESINATURA, ASCIUGATURA RESINA

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	12,4	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E2 – TAGLIO LASER E LASER TRIMMING

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	9,4	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	10	mg/Nmc

EMISSIONE E3 – CAMERA BIANCA 2, SERIGRAFIA, LAVAGGIO TELAI, ASCIUGATURA CON FORNO

Portata massima	700	Nmc/h
Altezza minima	9,4	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E4 – FORNI SINTERIZZAZIONE, SINTERIZZAZIONE RESINA

Impianto di abbattimento: filtro a tasche e carboni attivi

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	9,4	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	100	mg/Nmc

EMISSIONE E5 – LABORATORIO, SALA PROVE RESINE, SALDATURA, POSTAZIONI DI SERVIZIO, SALA COLLAUDO - TEST

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	12,4	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

2. Al sensi di quanto previsto al comma 7-bis dell'art. 271 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento ai seguenti prodotti e relative indicazioni di pericolo:
 - a) Pasta oro 5771 Dupont - H360D (per presenza di fritte - silicato di piombo);
 - b) Pasta res. 2051 100k ohm DP - H350 (per presenza di silice - quarzo) e H360Df (per presenza di fritte);
 - c) Stagno filo lega - H360FD (per presenza di piombo);
 - d) Pasta Cond Pt/Ag LF171 - H360FD (per presenza di fritte);
 - e) Pasta Cond PtPd/Ag QM21R Dupont - H360Df (per presenza di fritte);
 - f) Dupont/LF, Pasta vetro 8091 Dupont - H360FD (per presenza di fritte);

ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'AUA, il gestore dello stabilimento **dovrà trasmettere** tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), **una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative**, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione dei prodotti sopra citati contenenti "sostanze classificate". Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente potrà richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.
3. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore **dovrà comunicare**, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3, E4 e E5**, **con un anticipo di almeno 15 giorni**.
4. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3, E4 e E5** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
5. **Qualora non sia possibile il rispetto** della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente **punto 3.**) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente **punto 4.**), il

Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3, E4 e E5** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 6., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
8. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1, E2, E3, E4 e E5** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Relativamente ai **carboni attivi** installati sull'**emissione E4**:
 - a) dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale;
 - b) le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate nel **registro** di cui al successivo punto 11., allegando altresì copia della documentazione sia di acquisto dei prodotti, sia di smaltimento dei rifiuti.
10. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione

e comunque per almeno 5 anni.

11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere annotate le operazioni di sostituzione dei sistemi di abbattimento a carboni attivi, come richiesto al precedente punto 9. lettera b) relativamente all'impianto di cui alla **emissione E4**;
12. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 10. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
13. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso

il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

14. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulle **emissioni E2 e E4** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in **Appendice 2 dell'Allegato VI** della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

15. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la

collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa e SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

16. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o

passerelle adeguate.

- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
17. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre

norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

18. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in

autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Visto il parere espresso da ARPAE - Servizio Territoriale, in merito all'impatto acustico pervenuto al Comune in data 23/08/2024 ed acquisito al Prot. Com.le 9550, di seguito riportato:

*"(...) **Sintesi del contenuto tecnico e valutazione***

La ditta già operante in loco in periodo diurno e notturno nel settore progettazione/produzione circuiti elettronici, intende ampliare il proprio ciclo produttivo, introducendo nuovi macchinari tecnologici ed introducendo pertanto nuove sorgenti acustiche, consistenti in:

- *n° 4 armadi clima a servizio della camera bianca n°1*
- *n°2 armadi clima a servizio della camera bianca n°2*
- *espulsione laser*
- *espulsione camera bianca*
- *n°2 espulsione forni*
- *espulsione laboratorio primo piano*
- *n° 2 compressori installati nell'interrato*

Sulla base della classificazione acustica del Comune di Modigliana, la ditta ricade in classe V, mentre i ricettori individuati, costituiti da n°3 civili abitazioni, ricadono in classe III, rispettivamente con i seguenti limiti:

CLASSE V

	Periodo di rif Diurno	Periodo di rif Notturno
max immissione [dB(A)]	70	60
max emissione [dB(A)]	65	55

CLASSE III

	Periodo di rif Diurno	Periodo di rif Notturno
max immissione [dB(A)]	60	50
max emissione [dB(A)]	55	45

Il ricettore n°1 si trova sul lato nord-ovest, in posizione più elevata rispetto all'attività, distante circa 25 m.. L'abitazione individuata come ricettore n.2 dista circa 25 m nel punto più vicino alla palazzina mentre quello individuato come n.3 dista circa 30 m.

Il TCA attraverso calcoli e simulazioni ottenuti dai dati di targa dei macchinari ha verificato la compatibilità acustica delle nuove sorgenti introdotte, non considerando significativi i due compressori in quanto interrati e pertanto schermati acusticamente. Si fa altresì presente che prima delle modifiche, le uniche due sorgenti acustiche significative della ditta erano costituite da n°2 unità di condizionamento, di modesto impatto.

Dalle risultanze delle valutazioni sono emerse criticità in periodo notturno a carico del ricettore R1 e pertanto il TCA è ricorso all'adozione di opere di contenimento acustico, verificate attraverso il calcolo dell'abbattimento di Maekawa e consistenti in:

- *Insonorizzazione armadi clima delle due camere bianche, tramite la realizzazione di n°2 barriere fonoassorbenti con le seguenti caratteristiche tecniche: pannelli microforati tipo Flexophone T3 CIR Ambiente e dimensione L 10 m x h 4 m (camera bianca n°1) e L 3.5m x h 2,8 m Tali mitigazioni acustiche determinano pertanto anche il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali notturni, precedentemente non soddisfatti a carico del ricettore R1.*

Conclusioni

Per quanto sopraesposto, dato atto che il rispetto dei limiti è subordinato all'attuazione di opere di contenimento acustico, si esprime parere favorevole alle seguenti prescrizioni:

- *inserimento di n° 2 barriere fonoassorbenti, con le caratteristiche tecniche precedentemente descritte e da testare in opera.*
- *Entro tre mesi dall'inizio dell'attività, dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale una relazione tecnica contenente l'esito delle verifiche post operam, da effettuarsi in corrispondenza del ricettore R1, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge e l'efficacia delle opere di contenimento attuate. Le misure dovranno essere effettuate in periodo diurno e notturno in concomitanza con lo svolgimento, presso la ditta, delle attività acusticamente più rilevanti.*

Si evidenzia che, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.”.

PRESCRIZIONI

1. *inserimento di n° 2 barriere fonoassorbenti, con le caratteristiche tecniche precedentemente descritte e da testare in opera.*
2. *Entro tre mesi dall'inizio dell'attività, dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale una relazione tecnica contenente l'esito delle verifiche post operam, da effettuarsi in corrispondenza del ricettore R1, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge e l'efficacia delle opere di contenimento attuate. Le misure dovranno essere effettuate in periodo diurno e notturno in concomitanza con lo svolgimento, presso la ditta, delle attività acusticamente più rilevanti.*

Fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.